

Gentile Cliente,

la presente per informarLa delle nuove disposizioni relative all'uso dei sacchetti biodegradabili, in vigore dall' 01.01.2018. La normativa riguarda sia i commercianti di generi alimentari (frutta, verdura, carne, prodotti di panetteria, gelati, ecc.), sia i commercianti di altri prodotti/merci (abbigliamento, cancelleria, ecc.).

Con la presente, si forniscono alcuni chiarimenti del Ministero dell'Ambiente, in risposta ai numerosi quesiti pervenuti in merito all'interpretazione delle disposizioni introdotte dall'art. 9-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), come convertito in legge dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, in attuazione degli obblighi contenuti nella direttiva 2015/720/UE in materia di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica. In particolare, vanno menzionati i principi e criteri di delega relativi: al mantenimento dei divieti di commercializzazione, tipologie delle borse di plastica commercializzabili e spessori già stabiliti dalla legislazione nazionale dal 2012; alla progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica fornite a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi diversi da quelli compostabili e realizzate, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile; al **divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica ammesse al commercio**.

BUSTE DI PLASTICA COMMERCIALIZZABILI

Tutto ciò premesso e alla luce della disposizione applicabile dal 1° gennaio 2018, si ritiene utile riassumere la disciplina dell'utilizzo delle borse di plastica fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti (art. 218, comma 1, lett. dd-ter, D.Lgs. n. 152/2006):

1. borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna/interna alla dimensione utile del sacco:

- con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
- con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;

2. borse di plastica biodegradabili e compostabili certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità;

3. borse ultraleggere biodegradabili e compostabili di spessore inferiore a 15 micron, realizzate con almeno il 40% di materia prima rinnovabile, ai fini di igiene fornite come **imballaggio primario** per alimenti sfusi, come frutta, verdura ed altri alimenti che non siano già stati preincartati dal produttore.

OBBLIGO DI FAR PAGARE TUTTE LE BORSE DI PLASTICA AMMESSE AL COMMERCIO

Sull'argomento, si evidenzia che l'art. 226 bis, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 dispone che le borse di plastica biodegradabili e compostabili e le borse ultraleggere, nonché le borse di plastica riutilizzabili **"non possono essere distribuite a titolo gratuito e, a tal fine, il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite"**.

L'obbligo di pagamento delle borse ultraleggere, che trova la sua ratio nell'esigenza di avviarne una progressiva riduzione della commercializzazione, decorre dal 1° gennaio 2018.

UTILIZZO DI BORSE PORTATE DALL'ESTERNO PER ASPORTO PRODOTTI SFUSI






Un ulteriore chiarimento è relativo, anche al fine del coordinamento con le regole di sicurezza alimentare e igiene degli alimenti come previste dal comma 3 dell'art. 226-ter, D.Lgs. n. 152/2006, alla possibilità, da parte del consumatore che non intende pagare la borsa ultraleggera, di utilizzare, al posto della stessa, imballaggi portati dall'esterno del negozio.

Per quanto riguarda l'utilizzo di borse portate dall'esterno degli esercizi commerciali in sostituzione delle borse ultraleggere fornite esclusivamente a pagamento ai consumatori a partire dal 1° gennaio 2018, si fa presente, innanzitutto, che la nuova disciplina introdotta dall'art. 9-bis del decreto-legge n. 91/2017, come convertito in legge, si applica esclusivamente alle borse di plastica come definite dal nuovo art. 218, comma 1, lett. dd-ter), ai sensi del quale le borse di plastica sono "borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti"; si ricorda, inoltre, che il comma 3 dell'art. 226-ter del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce testualmente che "nell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti(UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare".

Conseguentemente, ancorché qualunque pratica volta a ridurre l'utilizzo di nuove borse di plastica risulti indubbiamente virtuosa sotto il profilo degli impatti ambientali, si ritiene che sul punto la competenza a valutarne la legittimità e la conformità alle normative igienico-alimentari richiamate nel citato comma 3 dell'art. 226-ter spetti al Ministero della Salute. Lo stesso Dicastero, allo stato, è orientato a consentire l'utilizzo di sacchetti di plastica monouso, già in possesso della clientela, che però rispondano ai criteri previsti dalla normativa sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti. Tali sacchetti dovranno risultare non utilizzati in precedenza e rispondenti a criteri igienici che gli esercizi commerciali potranno definire in apposita segnaletica e verificare, stante la responsabilità di garantire l'igiene e la sicurezza delle attrezzature presenti nell'esercizio e degli alimenti venduti alla clientela.

RIASSUMENDO :

QUALI SACCHETTI/BUSTE VANNO FATTI PAGARE?	Tutti i sacchetti/buste in plastica.
QUALI <u>NON</u> VANNO FATTI PAGARE?	Altri tipi di imballaggi di plastica come i foglietti con cui si incarta il prosciutto, la carta oleata che viene usata, ad

	esempio, per coprire le focacce o gli altri prodotti da forno, gli imballaggi dei prodotti surgelati e preconfezionati.
I SACCHETTI/BUSTE DI CARTA VANNO FATTI PAGARE?	NO, il divieto di fornitura a titolo gratuito nei confronti del cliente, riguarda <u>solo</u> la PLASTICA.
POSSO FARLO PAGARE SENZA INDICARLO NELLO SCONTRINO?	NO, la nuova legge prevede espressamente che le buste/sacchetti di plastica che vengono venduti siano indicati nello scontrino con apposita dicitura.
DEVONO INDICARLO ANCHE NEL REGISTRO CORRISPETTIVI?	SI, attraverso la compilazione di un'ulteriore colonna relativa esclusivamente ai sacchetti/buste in plastica.
COSA DEVO FARE SE VENDO SACCHETTI DI PLASTICA?	Contatti il tecnico del suo registratore di cassa e si faccia inserire l'opzione relativa al pagamento dei sacchetti.
QUALI SONO LE SANZIONI PREVISTE?	Le sanzioni previste vanno dai 2.500 ai 25.000 euro e possono raggiungere anche i 100.000 in casi più gravi.
COME FACCIAMO A RICONOSCERE QUALI SONO I SACCHETTI/BUSTE DI PLASTICA CHE POSSO VENDERE AL CLIENTE?	<p>Le caratteristiche che devono avere le buste di plastica che può commercializzare le può trovare nella sezione "BUSTE DI PLASTICA COMMERCIALIZZABILI" della Circolare del Ministero dell'Ambiente riportata.</p> <p>Inoltre, i Marchi certificati sono i seguenti:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">      </div>
I CLIENTI POSSONO PORTARE I SACCHETTI DA CASA?	SI, ma dovranno risultare non utilizzati in precedenza e rispondenti a criteri igienici che gli esercizi commerciali potranno definire in apposita segnaletica. Quindi se volete dare la possibilità ai vostri clienti di portare il sacchetto dovete munirvi della segnaletica.

In conclusione, stanti le attuali precisazioni, per le buste/sacchetti sopracitati si dovrà evidenziare il corrispettivo specifico sia nel documento di vendita (scontrini, fattura, ricevuta) sia in apposita colonna del registro corrispettivi.